

## Riepilogo delle normative riguardanti il limite massimo degli orari di lavoro e il limite minimo del riposo per istituti e convitti

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio; Legge sul lavoro (LL); [http://www.admin.ch/ch/i/rs/822\\_11/index.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/822_11/index.html)

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanze LL V1 = SR 822.111, LL V2 = SR 822.112, LL V5 = SR 822.115

**Nota:** Accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni legali. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

### Adulti:

Durata della settimana lavorativa:

Durata massima di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lit. b LL).

Lavoro straordinario:

La durata massima della settimana può essere superata solo in casi eccezionali. Se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL, il lavoro straordinario permesso per un massimo di 2 ore al giorno, esclusi i giorni non lavorativi, per un limite di 140 ore all'anno (art. 12 LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile!

Norme particolari: Il lavoro straordinario effettuato di domenica è possibile, e da compensare entro 14 settimane (art. 8 cpv. 1 OLL2).

Prolungamento della

durata massima settimanale: La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di 4 ore al massimo in caso di notevoli fluttuazioni stagionali. Le ore lavorate in più sono da compensare nel corso di sei mesi. Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la compensazione deve avvenire durante il rapporto di lavoro (art. 22 OLL1).

Lavoro diurno e serale:

Tra le ore 06.00 e le 23.00 si può lavorare fino a 14 ore al massimo, comprese le pause. Con il consenso scritto del lavoratore, l'inizio e la fine del lavoro può essere fissato spostato di un'ora in avanti o indietro, vale a dire tra le 05.00 e le 24.00 (Art. 10 LL).

Lavoro notturno:

9 ore al massimo, comprese in uno spazio di 10 ore. (art. 17a LL). Supplemento salariale obbligatorio (art. 17b LL).

Norme particolari: art. 16 OLL2: Prolungamento dello spazio di lavoro fino a 12 ore, qualora la durata del lavoro è costituita per la maggior parte da tempo di presenza, 2 ore di pausa o 4 ore con possibilità di riposarsi, e se è seguita da un periodo di riposo di almeno 12 ore (art. 10 cpv. 2 OLL2).

Pause:

30 min. se il lavoro dura più di 7 ore, circa a metà della durata del lavoro. Le pause sono da introdurre al più tardi dopo 5½ ore di lavoro. 60 min., qualora il lavoro duri più di 9 ore.

30 min. vanno presi assieme. Le pause di 30 min. e più sono da registrare sul foglio di presenza (art. 15 LL, art. 18 e 73 OLL1).

Riposo giornaliero:

Almeno 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana a condizione che nella media di due settimane vengano raggiunte le 11 ore (art. 15a LL). Norme particolari: 9 ore di riposo giornaliero, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore, e che il giorno successivo non venga prestato lavoro straordinario (art. 9 OLL2).

Domeniche libere:

Almeno 12 domeniche p.a. civile, ripartite in modo irregolare, senza le domeniche delle vacanze. Nella settimana senza domenica libera è da accordare un riposo settimanale di 36 ore consecutive = 47 ore (art. 12 cpv. 2 OLL2).

Giorno di riposo:

La domenica (art. 18 LL), al più tardi dopo 6 giorni (art. 21 OLL1).

Norme particolari: Al più tardi dopo 7 giorni, qualora la durata del lavoro non superi 9 ore al giorno nella media di 2 settimane, 50 ore al massimo, seguito da 3 giorni risp. 83 ore di congedo (art. 7 cpv. 2 OLL2, a partire dal 01.01.2010).

Semigiornata libera: La semigiornata libera è da concedere settimanalmente. La semigiornata libera può essere accordata in forma cumulata per un periodo di 8 settimane consecutive (art. 14 cpv. 1 OLL2).

### **Giovani (fino al compimento del 18° anno d'età):**

Durata della settimana lavorativa: Durata massima di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lit. b LL).

Lavoro diurno e serale: Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore (art. 31 LL).  
Giovani fino a 16 anni possono lavorare fino alle 20.00 al massimo, dopo il compimento del 16° anno d'età fino alle 22.00 (art. 31 LL). Nessun lavoro pesante.

Lavoro notturno: Non è permesso se non fa parte della formazione professionale (art. 31 cpv. 4 LL).  
Per persone in formazione che hanno compiuto i 16 anni vedi l'Ordinanza DFE, SR 822.115.4:

Riposo giornaliero: Almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL5).

Riposo prima della scuola: Possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 del giorno precedente (art. 16 OLL5).

Lavoro straordinario: Durante la formazione professionale la durata massima lavorativa, non può essere superata, ad eccezione dei casi in cui la collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 LL). Attenzione: La durata massima della giornata è di 9 ore.

---

### **Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, RS 822.115.4, art. 10, Professioni della sanità**

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;**
- b. operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;**
- c.**
- d. assistente di studio medico AFC;**
- e. assistente di studio veterinario AFC.**
- f. addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.**

2 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all'anno.

3 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.

### **Comunicazione degli orari di lavoro / Affissione**

I lavoratori vanno chiamati a partecipare alla pianificazione degli orari di lavoro. Gli orari di lavoro sono da comunicare il più presto possibile ai lavoratori, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL1). Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori l'orario di lavoro mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

### **Registrazione delle ore di presenza**

La durata del lavoro effettiva, e le pause di 30 minuti e più, sono da registrare con l'indicazione dell'orario esatto. I documenti devono essere conservati nell'azienda per almeno 5 anni (art. 73 OLL1).

**Le normative della Legge sul lavoro servono a tutelare la salute dei lavoratori. La Legge sul lavoro è una legge federale di diritto pubblico, e quindi di diritto imperativo.**

La LL su internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze (qui si trova anche le indicazioni relative di ogni articolo)

**Sommari:** [www.kiga.gr.ch](http://www.kiga.gr.ch) > Dokumentation > Gesetzliche Grundlagen > Arbeitszeiten  
<http://ltr.jura.ch/de/index.html> > Quicklinks (scrollare alla fine dalla pagina).